Ministero della Pubblica Istruzione

Dipartimento per l'Istruzione Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici – Uff. VII

> ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali al Sovrintendente scolastico per la provincia autonoma di Bolzano all'Intendente scolastico per la scuola in lingua tedesca di Bolzano all'Intendente scolastico per la scuola delle località ladine di Bolzano al Dirigente del dipartimento "istruzione" per la provincia autonoma di Trento al Sovrintendente agli studi per la regione autonoma della Valle d'Aosta

Circolare Ministeriale n. 10 del 18.1.2008

prot. AOODGOS. n. 605

Oggetto: Limiti di reddito per l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per l'a.s. 2008/09.

Com'è noto, l'art. 21, comma 9, della legge 11.3.1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) stabilisce, tra l'altro, che i limiti di reddito previsti dall'art. 28, comma 4, della legge 28.2.1986, n. 41 (legge finanziaria 1986) sono rivalutati, a decorrere dall'anno 1988, in ragione del tasso d'inflazione annuo programmato.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (Dipartimento del Tesoro) ha comunicato in data 7 gennaio 2008 che il tasso d'inflazione programmato per il 2008 è pari al 1,7%.

I limiti massimi di reddito, ai fini dell'esenzione dalle tasse scolastiche, pertanto, sono rivalutati, per l'anno scolastico 2008-2009, come dal seguente prospetto in euro:

per i nuclei familiari	limite massimo di reddito	rivalutazione in ragione del	limite massimo di reddito
formati dal seguente	per l'a.s. 2007/08 riferito	1,7%, con arrotondamento	per l'a.s. 2008/09 riferito
numero di persone	all'anno d'imposta 2006	all'unità di euro superiore	all'anno d'imposta 2007
1	4.718,00	81,00	4.799,00
2	7.827,00	134,00	7.961,00
3	10.062,00	172,00	10.234,00
4	12.017,00	205,00	12.222,00
5	13.971,00	238,00	14.209,00
6	15.835,00	270,00	16.105,00
7 e oltre	17.695,00	301,00	17.996,00

Si ricorda che la misura delle tasse scolastiche è stata determinata dal D.P.C.M. 18 maggio 1990 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 118 del 23.5.1990).

Si rammenta che con la C.M. n. 2 del 4.1.2006 e con la C.M. n. 13 del 30.1.2007 è stato comunicato che gli studenti che si iscrivono al 1°, 2° e 3° anno dei corsi di studio degli istituti di istruzione secondaria superiore sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche erariali.

L'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ha disposto, tra l'altro, che resta fermo il regime di gratuità ai sensi dell'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

L'art. 1 del D.M. 22.8.2007, n 139 - regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione - ha stabilito che l'istruzione obbligatoria è impartita per almeno 10 anni e si realizza secondo le disposizioni indicate all'art. 1, comma 622, della legge 27.12.2006, n. 296.

Viene, pertanto, confermato l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche erariali per gli studenti che si iscrivono al primo, al secondo e terzo anno dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

Il Direttore Generale: Mario G. Dutto